**Deliberazione n. 52/2017/SUCC**

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai Magistrati

| | |
|---|---|
| dott. Carlo Greco | presidente |
| dott. Massimo Romano | consigliere |
| dott. Paolo Romano | consigliere |
| dott. Riccardo Patumi | primo referendario |
| dott. Federico Lorenzini | primo referendario (relatore) |

Assiste con funzione di segretario verbalizzante il funzionario dott.ssa Stefania Ravelli.

**Adunanza del 28 marzo 2017**

**Istituto secondario (omissis..) di Piacenza - RTS di Piacenza. Controllo successivo di legittimità ex art. 10 d.lgs. 123/2011**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1953, n.161;

visto l'art.27 della legge 24 novembre 2000, n.340;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con delibera n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008;

visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123;

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite n.9/CONTR/2012;

visto il decreto n. 90 del 28 ottobre 2015 del dirigente scolastico dell'Istituto secondario (omissis..) di Piacenza con il quale è stato disposto che l'assenza della sig.ra (omissis..), collaboratore scolastico, verificatasi dal 06/12/2014 al 03/06/2015, risultava consistere in un'assenza per "gravi patologie" e, come tale, doveva essere esclusa dal computo dei giorni di assenza per malattia;

vista la relazione prot. n. 63681373 del 20 marzo 2017 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista la nota prot. n. 63681056 del 20 marzo 2017 con la quale il Consigliere delegato ha chiesto il deferimento della questione alla sede collegiale;

vista l'ordinanza n. 16 del 21 marzo 2017 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza del 28 marzo 2017;

vista la nota prot. n. 2920 del 21 marzo 2017 della segreteria della Sezione con la quale la predetta ordinanza, la nota del Consigliere delegato e la relazione di deferimento sono state trasmesse tramite posta elettronica certificata all' Istituto (omissis..) di Piacenza ed alla Ragioneria territoriale dello Stato di Parma/Piacenza;

non essendo intervenuto nessuno in rappresentanza delle summenzionate Amministrazioni;

udito il Magistrato relatore dott. Federico Lorenzini;

premesso in

**FATTO**

Con nota del 16 febbraio 2016, la Ragioneria territoriale dello Stato di Parma/Piacenza trasmetteva a questa Sezione regionale, ai fini del controllo successivo di legittimità ex articolo 10, comma 1, del d. lgs. 30/06/2011, n.123, il decreto n. 90 del 28 ottobre 2015 del dirigente scolastico dell'Istituto secondario (omissis..) di Piacenza. Con questo provvedimento è stato disposto che l'assenza della sig.ra (omissis..), collaboratore scolastico, verificatasi dal 06/12/2014 al 03/06/2015, risultava consistere in un'assenza per "gravi patologie" che come tale doveva essere esclusa dal computo dei giorni di assenza per malattia, quindi spettando l'intera retribuzione per tutto il summenzionato periodo.

Con la medesima comunicazione erano, inoltre, trasmesse l'osservazione n. 265 del 2 novembre 2015 ostativa al visto, formulata ai sensi dell'art. 7 del d.lgs.123/2011, che risulta spedita all'Istituto scolastico con PEC del 4 novembre 2015 e la dichiarazione del dirigente dell'istituto scolastico di confermare e dare seguito al provvedimento, datata 21 dicembre 2015.

Nella relazione di deferimento il Magistrato istruttore ha rilevato che "nella fattispecie in esame, non risulta comunicata nei termini la dichiarazione del dirigente responsabile dell'istituto scolastico di confermare e dare seguito al decreto n. 90 del 28 ottobre 2015".

Ha concluso, pertanto, con richiesta di assunzione da parte della Sezione di una deliberazione di non doversi provvedere.

Il Consigliere delegato, concordando con la proposta del Magistrato istruttore, ha chiesto, con nota del 20 marzo 2017, il deferimento della questione

alla Sezione per una valutazione della stessa in sede collegiale.

Con ordinanza n. 16 del 21 marzo 2017, il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza del 28 marzo 2017.

All'adunanza del 28 marzo 2017, nessuno è intervenuto in rappresentanza delle Amministrazioni notiziate.

Considerato in

**DIRITTO**

Per inquadrare la fattispecie in esame è necessario richiamare la normativa di riferimento rappresentata dagli artt. 7-8-10 del d.lgs. n.123 del 2011, per poi verificarne la corretta applicazione concreta.

Specificamente, l'art. 7 al comma 2 prevede che nel procedere all'esame degli atti di spesa sotto l'aspetto della regolarità amministrativa "*L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'articolo 8*". L'art. 8 poi, dopo avere previsto, al comma 1, termini di pronunciamento di trenta o sessanta giorni a seconda della tipologia di atti ricevuti, al comma 2 statuisce che " *… trascorso il termine di cui al comma 1 senza che l'ufficio di controllo abbia formulato osservazioni o richiesto ulteriore documentazione, l'atto è efficace e viene restituito munito di visto*". Pertanto, l'assenza di osservazioni comunicate nei termini prescritti da parte della Ragioneria comporta la conclusione del procedimento di controllo, con acquisizione di efficacia dell'atto di spesa che deve essere restituito all'amministrazione attiva con apposizione del visto. Come precisa, al proposito, l'esegesi della normativa effettuata dalla giurisprudenza contabile " *… il trascorrere del termine consuma il potere della Ragioneria di sollevare contestazioni o chiedere chiarimenti, l'atto acquista definitivamente efficacia, senza più passare dalla procedura della previa manifestazione di volontà del dirigente autore del provvedimento soggetto a controllo*" (cfr. Sezione regionale di Controllo per il Piemonte n. 62/2014 e Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nn. 200 e 203/2014). La summenzionata normativa prevede diversamente laddove, invece, l'amministrazione controllata riceva nei termini le osservazioni ostative al visto. In proposito, l'art. 10 al comma 1 prescrive che "*Ricevute le osservazioni … di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, <u>entro trenta giorni</u>, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. <u>Entro il medesimo termine</u> il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo*

*della Corte dei conti*".

Diversamente, nell'ipotesi di decorrenza del summenzionato termine, il comma 2 dell'art. 10 statuisce che "*… il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non vistato, all'amministrazione competente*".

Nella fattispecie in esame non risulta comunicata nei termini la richiesta del dirigente responsabile dell'Istituto (omissis..) di confermare e dare seguito al decreto n. 90 del 28 ottobre 2015. Infatti, il provvedimento è stato restituito alla Ragioneria territoriale della Stato di Parma/Piacenza con lettera prot. n. 5810/C01 del 21 dicembre 2015 con richiesta del visto ex art. 10 del d.lgs. 123/2011, essendo quindi trascorsi più di trenta giorni dalla trasmissione delle osservazioni ostative da parte della Ragioneria, intervenuta con PEC del 4 novembre 2015.

Come sopra ricordato, l'art. 10 ai commi 1-2 prevede un termine decadenziale di trenta giorni entro il quale il dirigente responsabile può richiedere sotto la propria responsabilità che il provvedimento acquisisca efficacia e il decreto dispieghi i suoi effetti nonostante l'osservazione ostativa al visto, termine che nel caso in esame è ampiamente decorso. La Ragioneria, quindi, avrebbe dovuto - ai sensi del comma 2 del medesimo articolo - restituire il decreto, non vistato e privo di efficacia, all'amministrazione emittente, con conclusione in tale fase del procedimento di controllo.

Prescindendo dalla constatata assenza in atti di elementi probatori, si riscontra che le osservazioni ostative al visto hanno richiamato il fatto che le certificazioni mediche attestanti la "grave patologia" non indicavano se e in quali date la dipendente fosse stata sottoposta a regime di ricovero ospedaliero o day hospital o ad assenze dovute alle conseguenze certificate di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, presupposto necessario della retribuzione piena ex art. 17 c. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, dichiara di non doversi provvedere.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna.

Così deliberato in Bologna nella camera di consiglio del 28 marzo 2017.

Il Presidente
f.to (Carlo Greco)

Il Relatore

f.to (Federico Lorenzini)

Depositata in segreteria in data 28 marzo 2017.

Il Direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)